



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 5/19

Dec. n. 5/19

Il giorno 4 novembre 2019 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Massimo Bottari - Componente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

GUIDI Paolo Mauro, nato il 18.07.1966 in Svizzera, tesserato 2019 con il M.C. "DRAGONE" (del quale è PRESIDENTE) con tessera n. 19020676,

incolpato di:

“violazione dell’art. 1 del RdG, e ciò in quanto, in data 16.04.2019, predisponere e successivamente consegnava al tesserato RADICE Giovanni due certificati d’iscrizione delle sue moto al Registro Storico Nazionale FMI palesemente non conformi a quelli rilasciati dalla FMI, in particolare redatti su moduli non più in uso alla asserita data di rilascio, privi del logo antifalsificazione, con una numerazione progressiva ancora non assegnata alla data del 17 giugno 2019, e con una firma sotto la dicitura IL PRESIDENTE non riconducibile ad alcuna delle sottoscrizioni autentiche apposte su certificati originali.

Con la recidiva aggravata ex art. 49 commi 1 e 2 lett. a) del RdG, essendo stato già sanzionato con decisione GUF n° 46/2013 del 7.10.2013.”.

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 4 ottobre 2019, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di GUIDI Paolo Mauro al competente organo di giustizia di primo grado per l’illecito disciplinare indicato in epigrafe.

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 7.10.2019, a mezzo del quale veniva disposta la citazione del predetto all’udienza del 4.11.2019, con notifica al deferito regolarmente effettuata a mezzo pec.

All’udienza del 4 novembre 2019 il Presidente del Tribunale Federale, verificata la regolarità della notifica, dichiarava aperto il dibattimento. Assente il deferito.

All’esito della discussione il Procuratore federale chiedeva applicarsi ai sensi dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia la sanzione inibitoria del ritiro della tessera per anni 3 (pena base anni 2 più 1 anno per la recidiva ex

art. 49 RdG).

Il Tribunale si pronunciava come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza in giorni 10.

Motivazione

La responsabilità del deferito appare evidente sulla base degli atti raccolti dal Procuratore Federale nel corso delle indagini ed acquisiti in sede di udienza dibattimentale poiché l'intera documentazione è risultata precisa e circostanziata.

Il deferimento del GUIDI scaturiva da un'indagine (n. 8/2019) a carico del sig. RADICE Giovanni il quale chiedeva al Registro Storico Nazionale FMI dei chiarimenti in merito alla mancata visualizzazione delle proprie moto nel portale «myfmi» e, successivamente, produceva della documentazione giudicata palesemente contraffatta dalla FMI. In particolare, la stessa era errata nella numerazione progressiva, irricognoscibile quanto alla sottoscrizione apposta e totalmente inesatta quanto alla modulistica utilizzata (anche priva dei consueti strumenti anti falsificazione).

Veniva pertanto comunicata al Radice l'intenzione del PF di procedere al suo deferimento. Il RADICE si difendeva spiegando di essersi affidato, per tutti gli incombeni per i quali veniva sottoposto ad indagine, al presidente del proprio motoclub, sig. Mauro GUIDI.

Effettuati i necessari ed opportuni riscontri sulle dichiarazioni del RADICE, anche in base alla cosiddetta "prova logica", per cui il colpevole di una contraffazione non avrebbe mai scientemente e spontaneamente

inviato alla FMI la documentazione costituente la prova dell'illecito, la PF perveniva all'intendimento di procedere ad archiviazione nei confronti del Radice, opinione condivisa dalla Procura Nazionale dello Sport e dalla Procura Generale dello Sport.

Il procedimento veniva, quindi, archiviato nei confronti del Radice, e ne veniva aperto un altro nei confronti del Guidi Paolo Mauro per gli illeciti originariamente attribuiti al Radice.

Va preliminarmente evidenziato che della falsità della documentazione prodotta in copia dal Radice non è lecito dubitare in quanto tali considerazioni tecniche provengono dal Coordinatore del Registro Storico FMI, ossia dal soggetto istituzionalmente competente a conoscere le metodologie ed i materiali usati per le predette certificazioni.

Neanche può essere revocata in dubbio la circostanza che fosse stato il Guidi a consegnare la predetta documentazione contraffatta al Radice. Venivano, infatti, prodotte ed acquisite le conversazioni telematicamente intercorse tra il RADICE ed il GUIDI, aventi ad oggetto proprio le pratiche di iscrizione al Registro Storico Nazionale dei motoveicoli di proprietà del primo, e dalle quali risulta incontrovertibilmente come il secondo si fosse assunto il compito di espletare dietro compenso tali attività.

In tale contesto:

- il Radice esponeva al Guidi la volontà di iscrivere al registro storico le sue due moto ed Il Guidi gli richiedeva una serie di adempimenti preliminari per detta iscrizione;

- il Radice chiedeva il costo per l'iscrizione ed il Guidi rispondeva, a

strettissimo giro, indicando in euro 80 euro la somma necessaria per ciascuna moto;

- il Guidi confermava al Radice l'arrivo dei certificati, successivamente risultati in possesso al Radice e trasmessi alla FMI;

- il Radice contestava al Guidi la non iscrizione al registro storico delle sue moto, ed il Guidi contrapponeva delle assicurazioni;

- il Guidi tentava infine di occultare la prova della propria condotta, riuscendo addirittura a farsi riconsegnare dal Radice la documentazione contraffatta.

Tale conversazione è estremamente rilevante, costituendo la prova della condotta di cui al deferimento, e della sua attendibilità non è dato dubitare in presenza dei dovuti riscontri oggettivi ed in assenza di contestazione da parte dell'incolpato. In essa il deferito fa espresso riferimento alle condotte per le quali viene incolpato, ai documenti risultati contraffatti ed al compenso da lui richiesto per l'attività prestata.

Il Procuratore Federale ha chiesto per il deferito il ritiro della tessera per anni 3 (tre), tenuto conto della recidiva.

Questo Tribunale ritiene congrua la misura richiesta sia per la intrinseca ed estrema gravità dei fatti contestati, di rilevanza penale oltre che disciplinare, sia perché gli stessi risultano del tutto sovrapponibili a quelli che già conducevano il Guidi ad una precedente condanna nel 2013 (cfr. sentenza G.U.F. n. 46 del 7-10-2013, acquisita agli atti).

Per cui il Guidi non solo non mostrava resipiscenza, ma persisteva nei medesimi fatti delittuosi.

Infine il deferito, pur ritualmente avvisato, riteneva di non dover

difendersi, non esser presente all'udienza né di far pervenire alcuna giustificazione e/o interpretazione alternativa dei gravi fatti contestati.

Per cui, si reputa di aderire alle richieste del Procuratore Federale e di applicare al GUIDI Paolo Mauro la sanzione del ritiro della tessera per anni 3 (tre).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 29, 49.1 - 2 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara :

GUIDI Paolo Mauro, nato il 18.07.1966 in Svizzera, tesserato 2019 con il M.C.

“DRAGONE” (del quale è PRESIDENTE) con tessera n. 19020676,

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera per anni 3 (tre). Fine pena 3 novembre 2022.

Depositata il 5 novembre 2019


Avv. Paolo De Matteis

Giudice estensore



Avv. Luigi Musolino

PRESIDENTE T.F.



Il presente provvedimento sia comunicato a:

Guidi Paolo Mauro;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale F.M.I.;

Gruppo Ufficiali Esecutivi;

Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Tesseramento F.M.I.;

Ufficio Registro Storico F.M.I.;

Co. Re. Marche;

Motoclub di appartenenza del medesimo;

Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.